PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MIGLIORI

INDICE

PAG. Disegno di legge (Discussione e approvazione): Autorizzazione, per l'esercizio finanziario 1949-50, della spesa per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 30, secondo comma, della legge 29 di-cembre 1949, n. 958, a favore delle aziende autonome di soggiorno e di 581 PRESIDENTE 581, 582 PAGANELLI, Relatore 581, 582 Romani, Commissario per il turismo Votazione segreta:

La seduta comincia alle 8,40.

RUSSO CARLO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. \hat{E} approvato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione, per l'esercizio finanziario 1949-50, della spesa per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 30, 2° comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, a favore delle aziende autonome di soggiorno e di cura. (1399)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione, per l'esercizio finanziario 1949-50, della spesa per la erogazione dei contributi previsti dall'articolo 30, 2º comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, a favore delle aziende autonome di soggiorno e di cura.

L'onorevole Paganelli, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PAGANELLI, Relatore. Col regio decretolegge 15 aprile 1926, n. 765, riguardante provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno e di turismo, si stabilì, all'articolo 15, che in caso di insufficienza dei proventi dell'imposta e del contributo speciale di cura i comitati e le amministrazioni potevano essere autorizzati dal Ministro per l'interno, di concerto col Ministro delle finanze, ad applicare e riscuotere speciali contribuzioni da coloro che ritraevano vantaggio dagli svaghi e dai trattenimenti svoltisi nelle varie località.

Col successivo regolamento 10 agosto 1927, n. 1616, si stabilì che queste speciali contribuzioni potevano applicarsi a tutti gli spettacoli e trattenimenti, sui quali i diritti erariali venivano applicati in misura del 10 per cento.

Con le nuove disposizioni sulla cinematografia approvate con la legge 29 dicembre 1949, n. 958, fu disposto all'articolo 30 che, in sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali a favore delle aziende autonome di soggiorno e di cura più sopra ricordate, si provvedesse con l'erogazione, per ciascun esercizio finanziario, di un contributo pari al 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici, demanando al Ministro dell'interno, udito il commissario per il turismo, la ripartizione

PRIMA COMMISSIONE - SEDUTA DEL 19 LUGLIO 1950

di detto fondo tra le aziende di soggiorno e di cura.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame vuol dare pratica attuazione alla suddetta norma per l'esercizio finanziario 1949-50, autorizzando la spesa di lire 125.000.000 a carico del bilancio del Ministero dell'interno, spesa alla quale viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio 1949-50 (ottavo provvedimento).

La IV Commissione finanze e tesoro ha già espresso il suo parere favorevole.

È inutile rilevare la necessità e soprattutto l'urgenza che si procede all'approvazione del disegno di legge per contribuire al funzionamento delle aziende di cura e di soggiorno, alle quali dal 1º gennaio 1950, e cioè dall'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1949, n. 958, sono venute a mancare le contribuzioni più sopra ricordate.

ROMANI, Commissario per il turismo. Mi associo alle conclusioni del relatore, onorevole Paganelli, e prego la Commissione di volere approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

«È autorizzata a carico del bilancio del Ministero dell'interno la spesa di lire 125.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 per l'erogazione del contributo previsto dall'articolo 30, 2º comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, a favore, delle aziende autonome di soggiorno e di cura.

Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 (8º provvedimento)».

La Commissione finanze e tesoro, nel dare la sua approvazione al disegno di legge, ha proposto di sopprimere le parole: « Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione » dal secondo comma di questo articolo.

Il relatore concorda?

PAGANELLI, *Relatore*. Concordo, anzi se l'emendamento non fosse pervenuto dai colleghi della Commissione finanze e tesoro, lo avrei proposto io stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo dell'articolo 1, quale risulta con la soppressione della citata frase, accettata dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Lo pongo in votazione.

(\dot{E} approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge testé esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Autorizzazione per l'esercizio finanziario 1949-50, della spesa per la erogazione dei contributi previsti dall'articolo 30, secondo comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, a favore delle aziende autonome di soggiorno e di cura ». (1399):

Presenti e vot	ar	$_{ m ti}$			35
Maggioranza					18
Favorevoli.				28	8
$\operatorname{Contrari}$.				۲	7

 $(La\ Commissione\ approva).$

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata, Almirante, Amadeo, Angelucci Nicola, Audisio, Bima, Camposarcuno, Carignani, Carpano Maglioli, Cremaschi Carlo, De Michele, Donatini, Gatto, Lombardi Colini Pia, Lombardi Ruggero, Longhena, Lucifredi, Merloni, Migliori, Molinaroli, Montelatici, Negrari, Numeroso, Paganelli, Quintieri, Reali, Riva, Roselli, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Sailis, Tozzi Condivi, Turchi, Vigorelli.

La seduta termina alle 9,50.